CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 18 febbraio 1998, n. 1713.

In caso di rimozione di un eletto dalla carica, a seguito di condanna definitiva per uno dei reati indicati nell'art. 15, comma 1, della L. 55/1990, non è necessario alcun procedimento di contestazione preventiva.

Omissis.

3) Osserva il collegio che la legge n. 15 del 1992, all'art. 1, nel modificare l'art. 2 del T.u. sulla disciplina dell'elettorato attivo e le liste elettorali, n. 223 del 1967, tra l'altro precisa che non sono elettori coloro i quali sono stati condannati alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata. Statuisce poi:

"Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".

Il ... è stato condannato, con sentenza che è pacificamente passata in giudicato,anche alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il principio generale in base al quale il cittadino escluso dalle liste elettorali è privo del presupposto di qualunque eleggibilità non è stato intaccato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 1996 che, esaminando la legge n. 16 del 1992, ha statuito la incostituzionalità dell'art. 1, nella parte in cui questo stabilisce tra l'altro la ineleggibilità alla carica elettiva regionale per coloro i quali sono stati condannati per i delitti di cui all'art. 416 bis cp, ancorché la sentenza non sia divenuta definitiva. Il giudice delle leggi peraltro, nella sentenza citata si è preoccupato di ribadire che la condanna definitiva giustifica la predetta perdita del diritto elettorale senza pregiudizio di valori costituzionali. Tale sentenza peraltro non ha inciso sulla ulteriore previsione dell'art. 1 in parola, al n. 1, che stabilisce la decadenza di diritto dalla carica, nel caso di condanna definitiva che comporti la ineleggibilità.

Consegue dunque che il ... non aveva diritto alle procedure di cui oggi ancora lamenta la mancata attuazione, relativa alla sospensione dalla carica. Tali procedure sono cadute anch'esse a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale in quanto conseguenti all'ipotesi, dichiarata incostituzionale, di condanna non definitiva. Per di più, come questa Corte ha già avuto modo di precisare già prima dell'intervento del giudice delle leggi, con un indirizzo che il collegio condivide, alla ipotesi di decadenza di cui all'art. 1 quinquies, riguardante per l'appunto la sopravvenienza della condanna definitiva dopo della elezione, non si applica comunque alcun procedimento di contestazione preventiva, comportando essa la rimozione immediata in ragione della indegnità a ricoprirla, cosicché la difesa del dichiarato indegno è posticipata alla urgente tutela di interessi che la legge considera superiori. (cass n. 9263 del 1994).

Consegue che egli non ha interesse ad impugnare la sentenza che ha deciso negativamente sulla sua istanza di revocazione.

Omissis.